

2.
III
A


BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III


SUPPL.
PALATINA

B

102

NAPOLI





91.

Suppl. Palat. B 102



625862

DISCORSO

DI

GIOVAN BATTISTA SPALLETTA

RECITATO

IN NICOSIA

SU I DOVERI DEL GIUDICE, DEL PUBBLICO MINISTERO DELL'AVVOCATO, DEL CANCELLIERE, E DI ALTRE PERSONE ADDETTE ALLA GIUSTIZIA, NON CHE SU I DOVERI DEI CITTADINI ALLA STESSA GIUSTIZIA RELATIVI, CON DIMOSTRASI, CHE LE SOLE LEGGI CIVILI NON POSSONO, SENZA LA RELIGIONE FARLI ADEMPIRE.



PALERMO

DALLA TIPOGRAFIA DI TOMMASO GRAFFEO

1836

A SUA ECCELLENZA

D. ANTONIO LUCCHESI-PALLI

CAMPO E FILANGERI

PRINCIPE DI CAMPOFRANCO, DUCA DELLA GRAZIA, GENTILUOMO DI CAMERA DI S. M. (D. G.) CON ESERCIZIO, CAVALIERE DELL'INSIGNE E. ORDINE DI S. GENNARO, CAV. GRAN CROCE DE' REALI ORDINI DI S. FERDINANDO E DEL MERITO, E DI FRANCESCO I. CAV. GRAN CROCE DEL DISTINTO REAL ORDINE DI CARLO III. DI SPAGNA, E DELL'IMPERIALE REALE ORDINE AUSTRIACO DELLA CORONA DI FERRO, BRIGADIERE DE' REALI ESERCITI, DECORATO DELLA MEDAGLIA DI BRONZO, GIÀ MAGGIORDOMO MAGGIORE DELLE LL. AA. RR. DUCA E DUCHESSA DI CALABRIZIA, E LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. IN SICILIA, MAGGIORDOMO MAGGIORE ONORARIO DELLA M. S. CONSIGLIERE DI STATO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E LUOGOTENENTE GENERALE DELLA M. S. IN SICILIA. EC. EC. EC.

Eccellentissimo Signore

Volendo rendere di pubblica ragione un mio discorso su i doveri di persone consacrate alla giustizia, a chi dedicarlo se non all' E. V. che della stessa ne è il ministro,

e del Re nostro Signore, in questa parte dei Reali domini, Luogotenente zelantissimo, umanissimo, religiosissimo? accolga dunque benignamente, ed energicamente protegga questo giusto tributo, figlio di oneste fatiche, che a lei dedica, consacra ed offre.

Nicosia 1 Maggio 1836.

Di V. E.

Il Divotiss. Obligatiss. servitor vero
GIOVAN BATTISTA SPALLETTA

ESTRATTO

Della deliberazione Decurionale del dì 22 Maggio 1835, con cui in segno di stima verso l'autore, ottimo Giudice della comune di Nicosia, la stessa delibera questo discorso stamparglisi a sue spese.

Il Decurionato

Considerando, che sarebbe un segno di riconoscenza verso l'ottimo Sig. Giudice Dr. Giovan Battista Spalletta, quello di publicar colle stampe il discorso da lui tenuto nel momento, che prese le redini della giudicatura circondariale di Nicosia; discorso, che mentre ricorda i doveri del Magistrato, del pubblico Ministero e dell'avvocato; richiama l'osservanza di quelli, che riguardano gl'impiegati, e gli altri cittadini, e ne suggerisce i mezzi sicuri di adempirli.

Delibera

Che il Signor Sindaco preghi il Signor Dottor Giovan Battista Spalletta Giudice di que-

sto Circondario, perchè si compiaccia dare una copia del suo discorso, onde serbate pria le forme della Polizia per la revisione, potesse a spese della comune pubblicarlo colle stampe, tirandone duecento copie, per ritenerne una prudenziale quantità ad uso della comune, e delle altre farne un dono all'Autore;

La sopraddetta deliberazione venne approvata dal Signor Intendente di Catania.

Il Cancelliere Comunale
VINCENZO PIDONE

GIUDIZIO

DI

MONSIGNOR GIUSEPPE CRISPI

VESCOVO DI LAMPSACO

E PROFESSORE DI LETTERE GRECHE NELLA REGIA UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI PALERMO

SU LE PRODUZIONI LETTERARIE

DELL'AUTORE

Le composizioni Greche e latine di Giovan Battista Spalletta dedicate all'ottimo Direttore di grazia e giustizia Carlo Vecchioni, ed il discorso dedicato all'Eccellentissimo Signor Principe di Campofrancò, Luogotenente Generale di S. M. in Sicilia, son cose, che per la non mediocre cognizione delle due lingue Greca e Latina, per la varia e scelta erudizione, per la chiarezza de' pensieri, e per la purità delle massime religiose, che vi sono sparse, dimostrano come l'autore ha saputo bene unire lo studio delle lettere Greche e

Latine, allo apprendimento di quelle scienze, che più da vicino riguardano il suo mestiere, che con decoro e pubblico vantaggio sostiene.

Se ei continuerà collo stesso amore ad applicarsi, potrà darci qualche altra cosa, più ampia e di maggior importanza.

GIUDIZIO

DEL

SIGNOR CORRADINO GARAJO

PROFESSORE DI DIRITTO

NELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
E REGIO RIVISORE

SUL PRESENTE DISCORSO

A vendo per ordine del Governo esaminato il discorso del Signor Giovan Battista Spalletta, su i doveri del Giudice, del pubblico Ministero, dell'avvocato, e di altre persone addette alla giustizia, non che su quelli dei cittadini alla stessa relativi, e su i mezzi di poterli adempire ; onde rendere un tributo alla verità, non posso astenermi di dire, che l'Autore dimostrasi un eloquente Oratore, un dotto, ed ottimo Giureconsulto, e che un tale eruditissimo discorso è oltremodo utile, e per le solide dottrine, e per le massime religiose, che vi si trovano opportunamente collocate.

Pietate sublata, fides etiam, et societas humani generis et una excellentissima virtus justitia tollitur.

CICERO lib. 1. de nat. Deor. cap. 2.

I.

COLUI che muove i cuori de' Re, colui che alza il povero dalla polvere, ed il fa sedere innanzi i Principi della terra⁽¹⁾, colui che volge, trasporta e ferma i regni, colui che tutto muove e tutto governa, Iddio, avendomi destinato a Regio Giudice del rispettabile Circondario di Nicosia; siccome doveri debbono esercitare il Giudice, il Pubblico Ministero, l'Avvocato, ed altre persone dedicate alla giustizia, e doveri alla medesima relativi anche gli stessi cittadini; mi sembra cosa ben fatta, prima di dar cominciamento alle mie funzioni, di questi doveri richiamarne i principali alla memoria, e nello stesso tempo suggerirvi i mezzi i più sicuri, che possano farceli lodevolmente adempire.

E primieramente Iddio, a noi Giudici, ordina di

(1) *Suscitat de pulvere egenum, et de stercore elevat pauperem, ut sedeat cum principibus, et solium gloriae teneat. Reg. 1 l. 8.*

amare la giustizia (1); raccomandandoci la fortezza, onde non temere neppure la faccia del potente (2); ed esortandoci a riporre fiducia in lui, che espugnerà i nostri nemici, anzichè nel fralissimo ajuto dell'uomo (3): Iddio comanda a noi Giudici di sentire umanamente, e di giudicare particolarmente il povero ed il pupillo esposto all'oppressione del superbo peccatore (4); dicendoci ancora di non favorire l'istesso povero a spese della giustizia (5): Iddio impone a noi Giudici di non accettar doni, perchè rendono ciechi anche i prudenti e sovvertono le

(1) Diligite justitiam, qui judicatis terram. Sap. cap. 1 vers. 1.

(2) Noli quaerere fieri judex, nisi valeas virtute irrumperere iniquitates, ne forte extimescas faciem potentis, et ponas scandalum in acquitate tua Eccles. cap. vii vers. 6.

(3) Pro justitia agonizare pro anima tua, et usque ad mortem certa pro justitia, et Deus expugnabit pro te inimicos tuos Eccl. 4 33.

Qui timet Dominum, nihil trepidabit, et non pavebit: quoniam ipse est spes ejus. Ecc. 34 16.

Qui timet hominem cito corruet. Prov. 29 25.

Maledictus homo, qui confidit in homine Jerem. xvii. 5.

(4) Declina pauperi sine tristitia aurem tuam, et redde debitum tuum, et responde illi pacifica in mansuetudine: libera cum qui injuriam patitur de manu superbi, et non acide feras in anima tua, in judicando esto pupillis misericors ut pater, et pro viro matri illorum Eccl. 4 v. 8 9 e 10.

Non facias violentiam pauperi, quia pauper est, neque conteras egenum in porta, quia judicabit Dominus causam ejus, et configet eos, qui confixerunt animam ejus Prov. 22 v. 22 23.

Judicate egeno, et pupillo, eripite pauperem et egenum, de manu peccatoris liberate. Psal. lxxx. 3 4.

(5) Non consideres personam pauperis, nec honores vultum potentis, juste judica proximo tuo lev. cap. xix vers. 15.

parole de' giusti (1); e ci ordina pure di amare il lume della sapienza (2), altrimenti camminando, nelle tenebre rovineremo il fondamento dell'ordine del Mondo appoggiato al nostro ministero (3); Iddio minaccia a noi Giudici, dipartendoci dai nostri doveri, un giudizio severissimo; giacchè i potenti potentemente soffriranno i tormenti(4); e per dir tutto in breve i Giudici sono come gli Dei, e non esercitano il giudizio di un uomo, ma quello di Dio, di cui eglino ne sono gli strumenti (5).

Il primo pittore delle memorie antiche, Omero, che ci descrive de' vecchi, i quali giudicano in luoghi sacri, Platone che colloca le sedi della giustizia vicino i tempj; i Tebani, che secondo Plutarco, alzano delle statue a' Giudici, senza occhi e senza

(1) Nec accipies munera, quae etiam excaecant prudentes, et subvertunt verba iustorum. Exod. cap. xxiii vers. 8.

(2) Diligite lumen sapientiae omnes qui praecestis populis. Sap. in cap. vi vers. 23.

(3) Nescierunt, neque intellexerunt, in tenebris ambulat: movebuntur omnia fundamenta terrae. Psalm. lxxxii in vers. 5.

(4) Discite, iudices finium terrae; praebete aures vos qui continetis multitudines, et placetis vobis in turbis nationum: quoniam data est a domino potestas vobis, et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur: quoniam cum essetis, non recte iudicastis, nec custodistis legem justitiae, neque secundum voluntatem domini ambulastis: horrende et cito apparebit vobis, quoniam iudicium durissimum his qui praesunt fiet: potentes autem potenter tormenta patientur. Sap. 2. 3. 4. 5. 7.

(5) Ego dixi Dii estis: videte quid faciatis: non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini. Psal. lxxxii in vers. 6. lib. 2 Paralip. in cap. xix vers. 6.

braccia per dimostrare, che nissuna persona debbono guardare, e nessun dono ricevere; i Giudici dello Arcopago, i quali anche a tal fine, secondo Luciano, giudicauo in tempo di notte, ignorando anche i nomi delle parti contendenti; un Cambise, che secondo Erodoto, fa sedere da Giudice il figlio sopra il cuojo dell'ingiusto padre; quegli antichi ancora, i quali secondo Demostene, Aristotele e Giulio Polluce, giurano di dover interpretare le leggi in una maniera consentanea alla ragione, ed all'equità; i Brutì, i Manlii, che scaunano alla giustizia i figli istessi; Giustiniano che prescrive a' Giudici di non ricever doni, di non contrarre strette amicizie, di non lasciarsi dominare dall'ira e dalla compassione (1); e di non desiderare di essere eletti Giudici nella propria patria, senza delitto di sacrilegio, meno che dal Principe ne avessero ottenuto il permesso (2);

(1) *Observandum est jus reddenti, ut in aleundo quidem facilem se praebeat, sed contemni non patiatur, unde mandatis adjicitur, ne Praesides Provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admittant; nam ex conversatione aequali contemptio dignitatis nascitur. §. 1. sed et in cognoscendo, neque excandescere adversus eos, quos malos putat, neque praeiibus calamitosorum illacrymari oportet, id enim non est constantis et recti iudicis, cujus animi motum vultus delegit, et summum ita jus reddere debet; ut auctoritatem dignitatis ingenio suo augeat. l. 19. ff. de offi. o Praesidis.*

(2) *Ne quis sine sacrilegii crimine desiderandum intelligat gerendam ac suscipiendam administrationis officium intra eam provinciam, in qua provincialis, et civis habetur: nisi hoc cuiquam per divinos affatus Imperator indulgeat. l. 4. C. de crimine sacrilegii.*

volendo anche, che i giudici innanzi la loro sedia vi collocassero la divina Scrittura, onde quasi compresi ed atterriti dalla divina presenza, bene giudicassero le cause (3); tutti questi principalmente scortati dal lume della Religione Naturale, tutti, chi in una maniera, chi in un'altra, rendendo omaggio alle sopraddette disposizioni del divino legislatore di Dio, mirabilmente le ratificarono, le omologarono, le confermarono.

Ma a che ricercare esempi stranieri? il nostro Augusto Sovrano, perchè conferisce le cariche a concorso? perchè a me ad a molti altri li ha destinati Giudici in paesi stranieri? perchè in alcuni casi proibisce a Giudici di divenire cessionarii di liti, ragioni, ed azioni litigiose? (1) perchè in altri casi permette di potersi ricusare (2), perchè proibisce loro la professione abituale di commerciante (3)? perchè autorizza l'azione civile o sia presa parte

(1) *Ante sedem judicalem Sacrosanctae deponantur Scripturae, et hae permaneant non solum in principio litis, sed etiam in omnibus cognitionibus usque ad ipsum terminum, et definitivae sententiae recitationem. Sic etenim attendentes ad sacrosanctas Scripturas, et Dei praesentia consecrati, ex majore praesidio lites diriment, scituri quod non magis alios judicant, quam ipsi judicantur, cum etiam ipsis magis, quam partibus terribile judicium est, si quidem litigatores sub hominibus, ipsi autem, Deo inspectore adhibito, causas proferunt trutinandas leg. 14 C. de judiciis.*

(2) Art. 1441 Codice Civile.

(3) Art. 147 Codice di Procedura Civile.

(4) Art. 15 Codice di Commercio.

contro i Giudici (4)? perchè anche l'azione penale contro i Giudici rei di concussione, corruzione, estorsione? perchè in somma il nostro Augusto Sovrano sanziona tutte queste leggi? per assicurarci la giustizia, rimuovendo, per quanto si può, l'odio, la parentela, l'abuso della carica, il desiderio di sostenere il proprio sentimento, l'avarizia; in somma l'interesse dall'animo dei giudici, il quale offuscato da tale passione, affatto ne può bene vedere la verità, nè può quindi bene giudicarla (5).

II.

Ma le paterne cure e sollecitudini del nostro Augusto Sovrano, non si limitarono solamente alle sopraccennate disposizioni, giacchè onde viemaggiormente venisse difesa la innocenza, e punita la colpa, senza correr pericolo la concordia dei cittadini, come colle azioni popolari fra i Romani avveniva, ha presso di noi conservata una magistratura adottata da molte nazioni, lodata da un Montesquieu, da un Vinnio, da un Grozio, ed approvata dalla stessa retta ragione: già voi vi accorgete, che io parlo del pubblico Ministero, il quale agendo ora come parte aggiunta, ora come principale, agisce

(4) Art. 569 Codice di Procedura Civile.

(5) *Omnes hominis, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque misericordia, vacuos esse decet, haud facile animus verum providet ubi illa obficiunt. Sallust. cap. xi. de conjurat. Catil.*

sempre in nome della legge, ma se agisce in nome della legge, conviene secondo Cicerone, che sia simile alla legge istessa, la quale secondo Aristotele, è una volontà senza passione; conviene non aumentare i reati dolosamente tacendoli, ma impedirli energicamente accusandoli, perchè secondo Agapeto(1), Arnobio(2), Salviano(3), Agostino(4), chi non impedisce il male potendo, è complice: Conviene secondo il Giureconsulto Marciano non aspirare nè alla gloria della severità, nè a quella della clemenza(5), egli è nel solo dubbio, che per mille leggi naturali, Civili e canoniche si dee decidere in favore del reo, mentre secondo Aristotele, quando alcuno dubita, dee eleggere ciò, ove meno si pecca(6), or secondo Antifone, assolvere il reo è un errore, condannare l'innocente una scelleraggine (7): Conviene

(1) Par est delinquere, et delinquentes non prohibere. Paraenet. cap. 28.

(2) Quisquis patitur peccare peccantem, is vires subministrat audaciae. adversus gent. lib. iv.

(3) In cujus manu est ut prohibeat, jubet agi, si non prohibet admitti. De Gubernat: Dei lib. vii. cap. 19 in fin.

(4) Qui desinit obviare cum potest, consentit.

(5) Perspicendum est judicanti, ne quid aut durius, aut remissius constituatur, quam causa deposcit: nec enim aut severitatis, aut clementiae gloria affectanda est l. n. de paenis.

(6) Όταν τις αμφιδοξῆ τὰ ελάττω τῶν ἀμρτημάτων αἰρετέον. Probl. sect. 29 n. 13.

(7) Εἰ δέον τι ἀμρτεῖν τὸ ἀδίκως ἀπολύσαι οσιώτερον, ἢ τὸ ἀδίκως ἀπολεσαι, τὸ μὲν γὰρ ἀμρτημα ἐστι, τὸ δὲ ἀδίκως ἀποκτεῖναι ἀζεβήμα. Orat. xiv xv.

secondo il Giureconsulto Saturnino, considerare nei reati la causa, la persona, il luogo, il tempo, la qualità intrinseca, l'esito, e le circostanze tutte aggravanti e scusanti il reato (1); in somma esaminando diligentemente il fatto, ed applicandovi rettamente il dritto, conviene che le conclusioni siano un esatto raziocinio, un freddo calcolo, un'Aristotelico sillogismo.

III.

Esecranda sete dell'oro, a quali scelleraggini non hai tu indotto l'uomo! tu, che alle volte non fai star sicuro l'ospite dall'ospite, il suocero dal genero, il fratello dal fratello, tu che spingi li conjugii alla scambievole rovina, le matrigne a preparar veleni, i figli a desiderare la morte dei loro genitori (2); tu anche agitando fieramente gli animi dei litiganti, sei venuta ad offendere con villanie, con ingiurie, con menzogne la giustizia, sino al suo Tribunale istesso; quindi per questa ragione e per la mol-

(1) *Aut facta puniuntur, ut furta, caedesque; aut dicta, ut convicia, et infidae advocaciones; aut scripta ut falsa et famosi libelli, aut consilia, ut conjurationes, et latronum conscientia: quosque alios suadendo juvisse, sceleris est instar, §. 1. sed haec quatuor genera consideranda sunt septem modis: causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate et eventu l. 16; ff. de paenis.*

(2) *Vivitur ex rapto: non hospes ab hospite tutus,
Non socer a genero: fratrum quoque gratia rara est,
Imminet exitio vir conjugis, illa mariti,
Lurida terribiles miscent aconita novercae:
Filius ante diem, patrios inquit in annos Ovid. lib. 1 cap. vii.*

tiplicità delle leggi difficili a potersi da ognuno sapere, l'uso scortato dalla esperienza ha introdotto gli avvocati, onde questi privi dello interesse personale delle parti, e forniti della necessaria scienza delle leggi ne sostenessero e difendessero i dritti, senza li sopraddetti disordini, anzi gli avvocati sono i primi giudici volontari delle parti, chiamati da Ulpiano i sacerdoti della Giustizia, e da Tullio gli oracoli delle Città, ed infatti, secondo l'espressioni delle leggi Romane, son dessi quegli che difendono la speranza, la vita ed i posteri degli afflitti, son dessi, che dirigono gl'incerti destini delle cause, alzando gli affari ruinati, e quelli deboli fortificando; son dessi non meno utili al genere umano, di quanto con le battaglie e le ferite venissero a salvare e la patria e li parenti (1): Intanto parmi vedere, che i Germaui infuriando contro i patroni delle cause, a chi cavano gli occhi, a chi troncano le braccia, a chi recisa la testa; strappano anche la lingua, e cucitagli la bocca, colla testa nelle mani gli dicano, rimaniti una volta o vipera dal sibilare (2): parmi pure sentire l'aurea voce del dottissimo Einnecio, che in si fatta maniera esclama e grida: » sen vada pure quello studio di latrare, sen vada

(1) *Advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum. . . lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi, quam si praeliis, atque vulueribus, patriam parentesque salvarent . . . gloriose vocis confisi muoimine laborantium spem, vitam, et posteros defendunt.*
l. 14. C. de Adv. div. Jud.

(2) *Tandem vipera sibilare desiste. Florus lib. vi. cap. xii.*

» quel vergognoso latrocinio accordato entro le mura e nello stesso foro; sen vadano i *Raboli* i ciaroni(1)»: anche il divino Platone vergognosamente scaccia gli Avvocati dalla sua repubblica (2), e S. Bernardo scrivendo ad Eugenio sparge amarissima bile contro gli Avvocati, ed i procuratori(3): donde questa diversità di pareri? donde questa contraddizione? già voi bene vi avvedete, che per meritar gli elogi de' primi, ed evitare le querele, e gli amari sarcasmi dei secondi, conviene eseguire i proprii doveri, quindi giova prima conoscerli. Gl'Imperatori Valentiniano e Valente prescrivono agli Avvocati di astenersi dalle ingiurie, di non abbandonare e tradire i loro clienti, di non fare cogli stessi alcuna convenzione, di non allungare i litigii, e di non lasciarsi mica corrompere dall'interesse, con il pericolo di dover essere enumerati tra la turba degli uomini i più vili (4); ed il Giureconsulto Ulpiano

(1) Valeat ergo caninum illud studium locupletissimum quemque alatrandi, valeat turpe et concessum tamen intra maenia, et in ipso Foro latrocinium; valeant Rabulae. Heinne: de jurisconsultis semidoctis.

(2) Dialog. xii. de legibus.

(3) Epistol. ad Eugenium Cap. x.

(4) Ante omnia autem universi advocati, ita praebeant patrocinia jurantibus: ut non ultra, quam litium poscit utilitas, in licentiam conviciandi, et maledicendi temeritatem prorumpant: agant quod causa desiderat: temperent se ab injuria, nam si quis adeo procax fuerit, ut non ratione, sed probris putet esse certandum, opinionis suae immutationem patietur: nec enim conniventia commodanda est, ut quisquam

onde dimostrare che l'Avvocato non dee essere dominato da sordido interesse, dopo aver detto, che la sapienza Civile, è una cosa da non doversi macchiare con un prezzo mercenario, conchiude, che quantunque alcune cose onestamente si ricevano, pur tuttavia disonestamente si dimandano, *quaedam etiamsi honeste accipiuntur, inhoneste tamen petuntur* (1); e con Ulpiano concorda Papiniano dicendo, che i veri filosofi disprezzano il danaro (2); ma non meno del disinteresse debbe l'Avvocato essere adorno della modestia nel proporre i consigli, e nel sostenerli; iufatti la sapienza de' Giureconsulti Romani non solamente riluce per lo disinteresse, ma per la modestia, con cui propongono e difendono le loro sentenze, e per la urbanità, che conservano nel disputare « così penso, mi sembra, è probabile, è cosa più benigna » *puto videtur probabile est*, ecco come manifestano i loro sentimenti, che anzi alle volte contenti di dirne delle quistioni le sole ragioni, si astengono di deciderle; in una parola

negotio derelicto, in adversarii sui contumeliam; aut palam pergat, aut subdole § 2. Praeterca nullum cum eo litigatore, contractum quem in propriam recipit fident ineat advocatus . . . nemo ex industria protrahat iurgium . . . Si lucro pecuniaeque capiuntur veluti abjecti atque degeneres inter vilissimos numerabuntur; l. 6 C. de postulando.

(1) Est quidem res sanctissima Civilis Sapiencia: sed quae pretio nummario non sit aestimanda, nec dehonesta l. 1 § 5 ff. de extraor. cognit.

(2) Etenim vere philosophantes pecuniam contemnunt l. 8 § 4 ff. de vacat. et excusat. munerum.

domina in essi quella massima di S. Bernardo, il quale dice, che il nostro discorso debba essere condito col sale del dubbio, *sale dubitationis*. Temo che non possa essere così, a me mi sembra al contrario, mi piace più, *Vereor ne possit ita esse, ego proclivior sum, contra mihi videtur, magis placet*; ecco la maniera urbana, con la quale contraddicono le sentenze de' loro avversarii: Siate dunque lecito esclamare col Pothier « Iddio volesse, che i nostri uomini eruditi nelle loro mutue dissensioni imitassero quei sapienti gentili! ma Dio buono, quanto spesse volte sono da quelli diversi (1) » ed onde, come osserva il Cujacio, una sì fatta modestia ed urbanità non si possa dire finta e simulata, un Giuliano, un Scevola, un Ulpiano, e l'istesso principe dei Giureconsulti Romani Papiniano non isdegnano di pubblicamente ritrattarsi de' loro errori; sentite Papiniano, così una volta ci pareva, ora però il sentimento di Sabino in un contrario avviso mi chiama, *sic aliquando placebat, sed in contrarium me vocat Sabini sententia*; e ciò, per servirmi delle parole di Celso, secondo il costume degli uomini grandi (2), come era il Divino vecchio Ippo-

(1) Atque utinam sapientes illos ethnicos Eruditi nostri in mutuis dissensionibus imitentur! Verum (Deus bone) quantum ab his sepe dissimiles!

(2) A suturis se deceptum esse Hippocrates memoriae prodidit; more scilicet magnorum virorum et fiduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. l. 4.

crate ed il gran dottore Africano S. Agostino (1), ed a differenza di quegli uomini piccoli i quali, giusta l'espressione dello stesso Pothier, amerebbero più tosto, che il mondo ruinasse, anzichè abbandonare il loro sentimento (2).

I legislatori dell'arte Oratoria conspirando con quelli della giustizia, anche eglino hanno prescritto delle utili regole agli Avvocati; l'Oratore Romano infatti primieramente raccomanda ad essi di conoscere diligentemente e profondamente la causa, che debbono agire, dicendo che non può parlarsi se non vergognosamente di quella cosa, che s'ignora (3); per lo che nello stesso secondo libro *de Oratore*, sotto il carattere di Antonio ne informa, che egli stesso lungamente intertenevasi con ogni cliente, che veniva a consultarlo, e che informatosi bene della causa, la solea considerare sotto a tre diversi aspetti, il suo proprio, quello del Giudice, e quello dell'Avvocato contrario, ed in ciò con Cicerone concorda Quintiliano dicendo, che non tanto nuoce l'udir le cose superflue, quanto ignorare le neces-

(1) di S. Agostino, oltre delle sue confessioni, vedi i libri intitolati delle ritrattazioni, ove anche egli ingenuamente confessa di essersi alle volte ingannato.

(2) *Ex tantorum virorum exemplis discant tandem sapere fatuissimi homines, qui pessum ire mallent vel orbem universum, quam a sententia, temere semel accepta desistere* Poth. cap. 2 de var. Jurisc. sect.

(3) *Hoc ei primum praecipimus quascumque causas erit acturus, ut eas diligenter penitusque cognoscat, nemo potest de ea re quam non novit, non turpissime dicere* lib. 11. de Orat.

sarie; perchè l'Oratore trova spesse volte e la ferita ed il rimedio in quelle cose medesime, che al litigante parevano di essere di nessun momento, e per l'una e per l'altra parte(1); Quintiliano stesso non tralascia di raccomandare la probità all'avvocato, anche per la propria utilità, scrivendo che importa moltissimo l'essere tenuto uomo dabbene, perchè sembra allora, che si ravvisi in lui, quasi la fede di un testimonio, anzi che la premura di un avvocato (2).

Le succennate regole principalmente mirano alla probità dell'Avvocato, ma per servirmi dell'espressioni del Merlin « la probità senza i talenti a nulla vale, colla miglior fede del Mondo si possono bene spesso commettere colpe irreparabili » e S. Girolamo grande ornamento della Chiesa e per la bontà e per la sapienza, scrivendo a Paolino gli dice, che la stessa santa rusticità è solamente utile a se, *sancta quippe rusticitas solum sibi prodest*, e Danielle nella fine della sua visione disse: i giusti risplendere come stelle, e gl'intelligenti come firmamento; vedi soggiungendo S. Girolamo con bella riflessione, vedi quanto sono tra se distanti la

(1) Non tam obest audire supervacanea, quam ignorare necessaria, frequenter enim et vulnus et remedium in iis Orator inveniet, quae litiganti in neutram partem habere momenti videbantur. Quintilianus.

(2) Plurimum ad omnia momenti est in hoc positum, si vir bonus credatur, sic enim contigit, ut non studium advocati videatur offerre, sed pene testis fidem. Quintilianus.

giusta rusticità e la dotta giustizia? altri vengono comparati alle stelle, altri al cielo (1); or quanto il cielo, che le stelle contiene è più nobile di esse, che sono contenute, tanto una dotta bontà vantaggia una bontà ignovente; e S. Gregorio Nanzianzeno nell'orazione in lode di S. Basilio asserisce, colui, che possiede la Santità senza dottrina, o la dottrina senza la Santità essere come se avesse un occhio solo, il che di non ordinaria bruttezza è cagione; il gran tragico Sofocle poi dice, che primieramente la sapienza molto conduce alla beatitudine (2), ed il Venusino poeta Orazio, che l'uomo sapiente è libero, onorato e minore del solo Giove (3); con ragione adunque il Giureconsulto Pomponio anche carico d'anni ricorda e pratica quella aurea sentenza, » quantunque io mi avessi un piede nel sepolcro, pure desidererei apprendere qualche cosa (4)»; con

(1) Sancta quippe rusticitas solum sibi prodest, et quantum aedificat ex vitae merito ecclesiam Christi, tantum nocet si destruentibus non resistat . . . vide quantum inter se distent justa rusticitas, et docta justitia? alii stellis, alii caelo comparantur.

(2) Πολλῶ τὸ φρονεῖν ευδαιμονίας πρῶτον υπαρχει.

(3) Ad summam sapiens uno minor est Jove, dives,
Liber, onoratus, pulcher, rex denique regum.

Epist. prima ad Meccenatem.

(4) Ego disceudi cupiditate, quam solam vivendi rationem optimam in octavum et septuagesimum annum aetatis duxi, memor sum ejus sententiae, qui dixisse fertur, Κἂν τὸν ἕτερον ποδᾶ ἐν τῇ σαρκῶ εχο προσμαθεῖν τι Βυλοῖμην id est, et si alterum pedem in tumultu haberem, non pigeret aliquid addiscere. Pomponius l. 20. § de fideicom. libertat.

ragione adunque il celebre legislatore degli Ateniesi Solone invecchia e nuove cose impara, (come praticano il sapiente Socrate, il rigido Catone (1) ed altri vecchi eroi della venerabile antichità); con ragione dunque l'Avvocato esser dee tutto insieme, ed uomo probò ed uomo illuminato, *vir bonus dicendi peritus*; ma quali sono i talenti che debbono ornare un Giureconsulto, un'Avvocato, un'Oratore? lo Struvio (2), l'Evmanno (3), l'Einnecio (4), e seco loro ad un di presso concordando il Dangesseau, ed il Merlin vogliono, che le lingue le più dotte, le belle lettere, la istoria, la politica, il dritto naturale, Civile, e Canonico, la Filosofia e le scienze quasi tutte divine ed umane, tutte concorressero ad ornare la mente del Giureconsulto; in somma confermano la massima di Cicerone e di Quintiliano, che l'Oratore dee essere fornito di tutte le arti e discipline, *omnibus artibus et disciplinis debet esse instructus*

(1) Sed videtis, ut senectus non modo languida atque iners non sit; verum sit operosa, et semper agens aliquid, et moliens tale scilicet, quale cujusque studium in superiore vita fuit, quid quod etiam addiscunt aliquid? ut Solonem versibus gloriantem videmus, qui se quotidie aliquid addiscentem, senem fieri dicit: ut ego feci, qui Graecas literas senex didici, quas quidem sic avide arripui, quasi diuturnam sitim explere cupiens, ut ea ipsa mihi nota essent, quibus me nunc exemplis uti videtis quod cum fecisse Socratem in fidibus audirem, vellem equidem et illud: discebant enim fidibus antiqui, sed in literis certe elaboravi.

(2) Bibliotheca juris selectissima.

(3) Apparatus Jurisprudentiae Literarius.

(4) De Jurisconsultis Semidoct. Oratio inauguralis.

Orator; imperciocchè, secondo l'istesso Cicerone, hanno queste tra di loro un certo legame comune, e quasi uua qualche parentela (1), e quindi scambievolmente luce si spargono: come ancora opina S. Basilio il grande nel discorso, ove ei trattando del modo, col quale si possa ricavar profitto dalle lettere dei Gentili, tra le altre cose dice, che le dottrine avendo certamente una qualche mutua affinità, ne è molto utile delle stesse la cognizione. Ma il celebre discepolo di Socrate, Senofonte sapientemente afferma « essere impossibile, che un uomo eserciti molte arti, e che tutte bellamente l'esegua (2) »; dicendo pure, « che in ciascuna professione divengono eccellenti quegli, i quali tralasciando di applicare la mente a molte opere, ad una sola la rivolgono(3)», e cou Senofonte in ciò concorda ancora il divino Platone (4), chiamato da Marsilio Ficino il più sapiente dei Filosofi, il più eloquente degli Oratori

(1) Omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum inter se, et quasi cognatione quadam continentur. Cicero pro Archia.

(2) 'Αδύνατον πολλά τεχνόμενον ἄνθρωπον πάντα καλῶς ποιεῖν. Cyrop. lib. viii cap. 2 § 4 Ed. Oxon.

(3) Ουτι κράτιστοι ἕκαστα γίγνονται, οἱ ἄν' αφεμένοι τῶ πολλοῖς προσέχειν τὴν νῦν, ἐπὶ ἓν ἐργον τραπανταί. Cyrop. lib. ii. cap. 1 § 8 Ed. Oxon.

(4) Singuli singula recte conficere possunt, plura vero minime: quod si quis plura tractare aggradiatur, in singulis ita deficit, ut in nullo evadat egregius. Plato lib. iii. de Repub.

ed il più prudente dei Giureconsulti(1) ed in verità come le forze del corpo, così quelle della mente, per la loro rispettiva armonia, hanno un limite, hanno un termine, e perciò l'istesso Einnecio concede, che come Ulisse ne' suoi lunghi giri mirava sempre ad Itaca, così dee regolarsi il Giureconsulto nella sua letteraria carriera (2); ed anche Nicolao Damasceno compara la sfera del sapere umano ad un pellegrinaggio (3): Or siccome i passeggeri in alcuni luoghi dimorano pochi giorni, in altri pernottano, ed in alcuni altri vi s'intrattengono per pochi momenti; ma finalmente ritornano e si rimangono nella propria patria; della stessa maniera dee regolarsi colui, che alla letteratura si consacra; ma qual'è l'Itaca, qual'è la patria, cui nel letterario pellegrinaggio dee sempre mirare il Giureconsulto? la Giurisprudenza(4) e la Divina Scrittura(5), opera da doversi preferire con maggior ragione,

(1) In argum. dial. undec. de leg. Plat.

(2) De jurisconsultis Semidoctis.

(3) In excerptis Peirescianis.

(4) Turpe esse patricio, et nobili, et causas oranti, jus in quo versatur ignorare l. 2. §. 43. de orig. jur.

Constitutiones principum nec ignorare quemquam, nec dissimulare permittimus. l. 12. de jur. et fact. ignor.

(5) Omnis Scriptura, divinitus inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. Epist. 11. ad Timoth. cap. III v. 16.

Sint castae deliciae meae Scripturae tuae: nec fallar in eis, nec fallam ex eis. S. Augustin. Confess. lib. 4. c. 1.

che le leggi delle dodici tavole, alle biblioteche tutte dei Filosofi(1). Finalmente tra le tante virtù, che devono ornare l'Avvocato, siavi per quanto è possibile anche quella di una chiara brevità (2), ma da chi ottenerla? dalla sapienza (3), dalla veri-

Fontem jurisprudentiae sapientiam divinam esse, nemo forsam denegabit, ad hanc viam parat Sacra Scriptura, cujus lectio assidua commendanda est juris studioso. Commentatorem meliorem non habemus, quam Spiritum sanctum, qui ardentibus nostris instigatus verum intellectum cordibus hominum instillat. Struvius bibliotheca juris selectissima.

(1) Cicrone era di avviso che le leggi delle dodici tavole superavano le biblioteche tutte dei filosofi, e per lo peso dell'autorità, e per la copia dell'utilità lib. 1 de Oratore.

(2) Quidquid praecipies, esto brevis; ut cito dieta

Percipiant animi dociles, teneantque fideles. Horat. de art. poet.

Omero dice, che Menelao non errava, ma anzi con molta giustezza e bella sonorità parlava, perché non era di molte parole.

Ἡ τοι μὲν Μενέλαος επιτροχαδὴν ἀγόρευε

Παῦρα μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως ἐπεὶ οὐ πολὺμυθός,

Ὅδ' ἀφμαρτοεπῆς, εἰ καὶ γένοι ὑστερος ἦεν.

Certe quidem Menelaus succincte concionabatur.

Pauca quidem, sed valde argute, quoniam non multiloquus erat,

Neque verbis errans, quamvis aetate posterior. Homer. lib. III.

Iliad. In somma nella molteplicità delle parole mai mancano i falli e gli errori. In multiloquio non deerit peccatum. Prov. x 19.

(3) Scribendi recte, sapere est et principium et fons:

Rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae.

Ella è la sapienza che amando la nuda verità, e quindi anche una chiara brevità, a tal uopo ci fornisce della cognizione dei principii generali, la di cui ricerca ed utilità viene dal divino Platone e raccomandata e lodata:

Δεῖ δὴ περὶ τῆς ἀρχῆς παντὸς πράγματος παντὶ ἀνδρὶ τὸν πολὺν λόγον εἶναι, καὶ τὴν πολλὴν σκέψιν,

tà(1), e principalmente dalla premeditazione, perchè come dice Plutarco, le cose belle essendo difficili, i discorsi non meditati, vanno ripieni di molta leggerezza e temerità, e non conoscendo nè principio, nè fine cadono nella loquacità(2), Un Pericle, ed un Demoste-

είτε ὀρθῶς, είτε μὴ, ὑπόκειται: εκεινης δε εξετασθεισης ικανῶς, τὰ λοιπὰ φεινεται εκεινη ἐπόμ.να.

Ognuno nel determinare il principio di ogni cosa, deve molto ragionare e molto considerare, se rettamente o no stabilisca, mentre sufficientemente esaminato quello, le altre cose debbon seguirle il principio istesso.

(1) Egli è Euripide il quale dice, che il linguaggio della verità è semplice. Ἀπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἐφυ.

(2) Πρὸς δὲ τούτοις, τι ἂν τοὺς παῖδας χρηστὸν ἔϊeron διδάξαιμεν, καὶ τίσιν ἀγαθοῖς ἐπιφυσθεῖσαι παραινέσασθαι, καλὸν γάρ τοι, μηδὲν εἰκὴ μήτε λέγειν μήτε πράττειν. Χιλεπὰ τὰ καλὰ, οἱ δ' αὐτοσχέδιοι τῶν λόγων πολλῆς εὐχερείας, καὶ ῥαδιουργίας εἰσὶ πλήρεις, οὐθ' ὕθεν ἀρκτέον, οὐδ' ὕποι καυστέον ἐστὶν εἰδοτων. Χωρίς δὲ τῶν ἄλλων πλημμελημάτων, οἱ ἂν ἐκ τῆ παραχρῆμα λέγωνσιν, εἰς ἀμετρίαν δεινὴν ἐμπίπτουσι, καὶ πολυλογίαν, σκέψις δ' οὐκ ἔξ τῆς ἰκνουμένης συμμετρίας τὸν λόγον ἐμπίπτειν.

Ma qual utile precetto oltre a' sopraddetti daremo a' giovanetti, ed a qual bene gli consiglieremo che vadun dietro? Certo bella cosa è il non fare nè dire nulla a caso: e secondo il comun proverbio, tutte le onnrate imprese son malagevoli, e gl' improvvisi ragionamenti sono di molta leggerezza e temerità ripieni, non sapendo donde principiare ed ove finire, perchè quegli che subito parlano, oltre agli altri errori non ossavano misura, ed incorrono nel vizio della loquacità; ma la considerazione e il pensiero fu che l'orazione non esce della proporzione nata misura. Plutarco nel trattato dell'educare i figliuoli.

ne, che secondo l'istesso Plutarco, invitati ad arringare dal popolo, non vogliono secondarlo, perchè non preparati; un Demostene istesso, che nella orazione contro Midia ripone la principale sua possanza nella premeditazione, un Isocrate il quale nella sua orazione Panegirica v'impiega anni dieci, convincentissimi esempi sono questi della necessità della premeditazione. Gli Imperatori Romani facevano giurare in poche cifre agli avvocati tutti i sopraccennati loro doveri, mentre prescrivevano, che « i patroni toccati i Sacrosanti Evangelii, dovevano prestare il giuramento, che si studierebbero, con tutta la loro virtù e forza di apportare ai clienti, ciò che vero e giusto avrebbero stimato, non lasciando per quanto fosse possibile, nissuna cura e sollecitudine, onde riuscirvi (1) ».

IV.

Se sono utilissimi gli avvocati per le parti contendenti, necessarie si sono per la giustizia alcune

Orazio commendandoci anche quel divino precetto della conoscenza di noi stessi, oltremodo da Cicerone lodato, quasi concorda con Plutarco.

Verbaque provisam rem non invita sequentur.

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam

Viribus: et versate diu, quid ferre recusent

Quid valeant humeri: cui lecta potenter erit res

Nec facundia descret hunc, nec lucidus ordo. de art. poet.

(1) Patroni autem causarum, sacrosanctis Evangelii tactis, juramentum praestent quod omni quidem virtute sua, omnique ope quod verum et justum existimaverint, clientibus suis inferre procurabunt, nihil studii relinquentes, quod sibi possibile est. l. 14. §. 1. Cod. de judic.

persone, che l'assistessero, ne introducessero regolarmente le cause, n' eseguissero gli ordini, e contribuissero alla pubblica quiete: perchè a colui, che è stata data la giurisdizione, gli sono state pure concesse tutte le cose senza di cui non potrebbe esercitarla (1); e per questo troviamo presso i Romani gli scribi, gli apparitori, gli accensi, gl'interpreti, i preconii, i littori, ed altri; e presso noi un tempo i mastrodatti, gli agozzini, ed ora i Cancellieri, gli Uscieri i Rondieri, i sorvegliatori. Giova però osservare, che i Cancellieri (così detti secondo il Cujacio (2) dal luogo ove dimoravano) a differenza degli aboliti Mastrodatti, sono di nomina regia, onde essere circondati di uno splendore, quale alla giustizia si appartiene, e di più la legge reudendo i nostri Cancellieri mallevadori della esattezza del rito, li suppone forniti di non mediocre intelligenza. Or per rendervene degni, Signori Cau-

(1). Cui *jurisdictio data est ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potest l. 2 ff. de jurisd.*

(2) *Cancellarii sunt, qui sunt iudicibus a secretis, qui secreta secretarii iudicum custodiunt, ut ait Cassiodorus, et Cancellarii appellantur, clautque operam scribeudis, et expediendis epistolis, jussionibus, edictis, responsis, sententiis, et aliis monimentis iudicum loco quodam proximo consistorio iudicis clauso reticulis, sive cancellis, unde eis nomen, ut fit hodie in curiis quibusdam, ut prae foribus Curiae sint cancelli, et in eis dispositi Cancellarii, qui expediunt iudicum jussiones et eleganter Cassiodorus eos tenere clam jura patentia, et cancellos et lucidas fores, et fenestras januas. Cujacius ad tit. l. C. de adessoriis, Domesticis, et cancellariis iudicum.*

cellieri, di una sì fatta carica, vi dovrò forse raccomandare la esattezza nella corrispondenza, colla quale siamo costretti dimostrar l'adempimento, ed il non adempimento de' vostri doveri, ora al Procuratore Generale, ora all'Intendente, ora al Direttore di Polizia, ed ora per essi al Governo istesso? vi dovrò forse richiamare alla memoria la diligenza nella custodia degli atti, forse la scrupolosità nel tenere in perfetta regola i registri, forse con Casiodoro il silenzio ne' segreti della giustizia? forse l'onestà nella percezione de' vostri dritti? ma io non senza fondamento presumo, che queste cose vi abbiano fatta una profonda e durevole impressione negli animi vostri, e che con una lodevole pratica l'eseguirete e confermerete, onde secondo lo stesso Casiodoro(1), dal Cujacio chiamato uomo peritissimo di dritto, poterne anche ridondare dell'onore al Giudice, cui state vicini, cosa, che egli dimostra col l'esempio di una buona porta, che ci fa concepire buona idea della parte interna della casa, cui ap-

(1) Consistorii nostri secreta fidei integritate custodias . . . jussa nostra sine studio venalitatis expedias, omnia sic geras ut nostram possis commendare justitiam; Actus enim tui judicis opinio est, et sicut penetrare domus de foribus potest congruenter intelligi: sic mens Praesulis de te probatur agnosci . . . Vestes ipsae quae nostris corporibus applicantur nonne nos deformare possunt, si aliquo inquinamento sordescunt? quanta vero gratia nos decorare videntur, cum laudabili puritate nituerint? sic miles ad secreta judicis proxinatus, Praesulis sui famam aut ornat, aut maculat. Epist. sexta lib. XI. variarum.

partiene, e con quell'altro delle pulite vesti, che sono di ornamento alla persona, che usandole le adopera.

V.

A voi Uscieri anche di nomina regia onde rendervene degui, a che richiamarvi alla memoria di tenere in regola i noti libretti, e di assistere all'audienze giusta il regolamento? a che ricordarvi di rispettare la tariffa delle spese giudiziarie, tenendo da voi lontana la cupidigia radice di tutti i mali (1)? a che anche eccitarvi di non intieramente prestarvi al capriccio delle parti, ma alla volontà della legge, sia che istrumentate, sia che eseguite gli ordini della giustizia? mentre ancor voi presumo, che sarete esatti esecutori de' vostri doveri, ma non posso qui preterire di ricordarvi due cose, delle quali l'una è comune a voi colle parti, l'altra con gli avvocati; la prima si è quella che gli atti fra le altre qualità volute dalla legge, e le carte comprese nelle produzioni debbano essere scritte correttamente, e di carattere chiaro ed intelligibile, perchè altrimenti si dovrà rubare del tempo al pubblico bene, tempo che

(1) *Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti simus. Nam qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli, et desideria multa inutilia, et nociva, quae mergunt hominem in perditionem et interitum: radix enim omnium malorum est cupiditas. Ad Tim. cap. vi 8 9 10.*

irreparabile fugge (1), e che dee considerarsi, come uno de' nostri più preziosi patrimonii (2); l'altra cosa si è, che voi Uscieri desidero presentarmi le citazioni e gli atti, e voi Avvocati dilucidarmene i fatti la sera precedente all'udienza, acciocchè in cotal maniera chiamandosi in ajuto il buon consiglio della notte, la premeditazione, viemaggiormente si potrà compartire celere giustizia, e così adempirsi il voto della legge: mentre l'esperienza conferma come vera quella sentenza di Cicerone, che onde avere per note le cose ignote, conviene adoperare e tempo e diligenza (3).

VI.

A voi carceriere non so, se prima debbo raccomandare la custodia delle prigioni, o la pulitezza delle stesse, o l'umanità verso quei detenuti, che legittimamente ivi si trovano; cose desiderate, la prima dalla pubblica sicurezza, la seconda dalla polizia medica per la privata e pubblica salute, e la terza dalla legge, e carità cristiana, carità che in-

(1) *Fugit interea fugit irreparabile tempus.* Virgil. Georg.

La vita fugge e non si arresta un' ora,

E la morte vien dietro a gran giornate. Petrarca Son. ccxxx1.

(2) *Fili conserva tempus* Eccl. iv. 23.

Dum tempus habemus, operemur bonum. Gal. vi. 10.

(3) *Vitandum ne incognita pro cognitis habeamus, hisque temere assentiamur, quod vitium effugere qui volet adhibebit ad considerandas res, et tempus, et diligentiam.*

siuù ad alcuni Principi di ordinare ai Vescovi istessi, di prender conto degl' infelici carcerati (1), i quali ancor eglino sono nostri fratelli, dovendoci reputare tutti figli di un padre comune, giusta il detto del poeta Arato (2), santificato da S. Paolo, che nelle sue diviuissime pistole l'inserì; donde potete argomentare quale scelleraggine sia il tormentarli con delle restrizioni vietate dalla legge, restrizioni, che, se non col dritto, almeno col fatto verrebbero a rinnovare le torture detestate da un S. Agostino (3), da un Ludovico Vives, da un Antonio Matteo, da un Montesquieu, da un Beccaria; proscritte sempre dalla retta ragione, ed ora anche dai nostri augusti Sovrani, perchè secondo S. Agostino l'innocente in questi casi soffre certissime pene per un incerto reato, e secondo il giureconsulto Ulpiano, mentre alcuni disprezzano i tormenti, altri per loro impazienza amano piuttosto mentire qualunque cosa, anzi che soffrirli (4): Ma tolti i tormenti come potranno co-

(1) Oportere Episcopos statis temporibus inquirere in eos qui sunt in custodia, et quam ob causam inclusi sunt l. 9 C. de Episcopali audientia.

(2) Il poeta Arato discorrendo di Giove disse: Τῦ γὰρ καὶ γένος' ἐσμέ γ' *hujus enim et genus sumus.*

(3) Cum quaeritur utrum sit nocens cruciatur, et innocens luit pro incerto scelere certissimas paenas. S. Agust. lib. xix de Civ. cap. 6.

(4) Plerique corporis duritie tormenta contemnunt, alii tanta sunt impatientia, ut quodvis mentiri, quam pati tormenta velint l. 1 § 25 D. de quaestionibus.

noscersi i reati? colla speditezza, colla fermezza di carattere, colla inflessibile volontà di scoprirli, e con i mezzi autorizzati dalla legge.

VII.

Voi Custodi della notte (1) dovete vigilare, onde nella stessa non succedano disordini, perchè, secondo Menandro, ella è condottiera di non pochi mali, colle sue tenebre lusingando gli uomini, che i loro reati resterebbero occulti, in fatti molti Giureconsulti e valorosi acuti critici scrivono, che la parola furto veniva da' Romani così detta dalla notte, epoca in cui per lo più si suole commettere (2); per la qual cosa gli ottimi legislatori l'ebbero particolarmente di mira, e di qui è, che per le leggi delle dodici tavole, se alcuno avesse convocato delle riunioni notturne, era condannato alla morte (3): e Cicerone riferisce, che Diogonda Imperatore dei Tebani con legge perpetua avea tolto via tutte le feste notturne, perchè la Religione istessa non servisse di velo e pretesto ai disordini della notte; vigilar dunque la notte conviene, e non darci al sonno, il quale, secondo il divino Platone, essendo

(1) Cioè Rondieri e Sorvegliatori.

(2) *Furtum a furvo, id est nigro dictum, Latro ait, quod clam et obscuro fiat, et plerumque nocte l. 1 ff. de furtis.*

(3) *Si quis in urbe cactus nocturnos agitasset capital esto. Tab. 9.*

molto, per natura non è giovevole nè ai corpi, nè agli animi, nè agli affari; perchè quegli che dorme non è meno inutile di colui, che non vive; ma vigilando saremo temuti dai malvagi, amati, ed ouorati dai giusti e sobrii, e quindi saremo ancora utili a noi stessi ed a tutta la città (1).

VIII.

I doveri finalmente, che riguardo alla giustizia debbonsi anche prestare da tutti gli altri cittadini,

(1) Ὑπνος γὰρ δὴ πολὺς ἔτε τοῖς σώμασιν, ἔτε ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ὡδ' αὐταῖς πράξεσι ταῖς περὶ ταῦτα πάντα ἀρμόττων ἐστὶ κατὰ φύσιν. καθεύδων γὰρ οὐδεὶς οὐδενὸς ἄξιος, οὐδὲν μᾶλλον τῷ μὴ ζώντος. ἄλλ' ὅστις τῷ ζῆν ἡμῶν καὶ τῷ φρονεῖν μάλιστα ἐστὶ κηδεμών, ἐγρηγόρε χρόνον ὡς πλείστον, τὸ πρὸς ὑγίειν αὐτῷ μόνον φυλάττον χρήσιμον, ἐστὶ δ' οὐ πολὺ, καλῶς εἰς ἕθους ἴδν. ἐγρηγόροτες δὲ ἀρχοντες ἐν πόλεσι νύκταρ, φώβεροι μὲν κακοῖς πολεμίοις τε ἅμα καὶ πολιτικοῖς, ἀγαθοῖ δὲ τίμοι τοῖς δικαίοις τε καὶ σώφροσιν, ἀφέλιμοι δὲ αὐτοῖς τε καὶ ξυμπάσῃ τῇ πόλει.

Somnus enim multus, nec corporibus, nec animis, neque rebus gerendis natura conducit, nemo quidem dum dormit, alicujus pretii est, non magis, quam si non viveret, quare quicumque vivere et sapere cupit, maxime quam longissimo tempore vigilet, sola sanitatis commoditate servata, ad hanc vero non multo opus est somno: si bene assueverit. Magistratus profecto nocte in urbibus vigilantes malis hominibus tum hostibus tum civibus terrori sunt, amandi honorandique justis et temperatis, sibi et civitati utiles universae. Plato de legibus lib. vii.

alcuni mirano a rispettare i magistrati, altri a dir la verità, ed altri a conservar la pace.

IX.

Il rispetto verso i magistrati e superiori viene raccomandato non solamente dalla Religione Cristiana, ma dalla stessa dritta ragione e dalle leggi civili.

Egli è l'Apostolo delle genti S. Paolo, che ha intimato a tutti i cristiani la volontà di Dio nella obbedienza da prestarsi ai superiori, dicendo « che ognuno dee essere soggetto alle potestà superiori; imperciocchè la potestà tira origine da Dio, perciò colui, che resiste alla potestà, resiste alla volontà di Dio (1) ». Dione Cassio così scrivendo, evidentemente ancora dimostra, che la ragione esige dai sudditi il rispetto verso i superiori, per l'utile stesso della civile società; « Io in verità non estimo cosa ben fatta, che un reggitore della Città ceda, nè vi ha speranza di salute, se colui, che dee ubbidire, voglia comandare; pensa qual ordine vi dovrà regnare in una famiglia se i vecchi vengono disprezzati dai giovani, qual ordine nelle scuole, se i precettori vengono poco curati

(1) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas, nisi a Deo; quae autem sunt a Deo ordinatae sunt, itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Epist. ad Romanos cap. xiiii.

» dai discepoli? donde la sanità agl'infermi, se non
 » ubbidiscano intieramente ai medici; qual sicu-
 » rezza avranno coloro, che navigano, se la plebe
 » nautica disprezza gli ordini di coloro, che go-
 » vernano? certamente per natura è necessario, e
 » salutare agli uomini, che alcuni comandino ed
 » altri ubbidiscano (1) ».

Ed in verità, per servirmi delle auree espressioni di S. Giovanni Crisostomo, se leverai i reggitori delle Città, meneremmo una vita più fiera di quella degli animali, non solo scambievolmente mordendoci, ma l'un l'altro divorandoci (2), oltre-

(1) ἢ μὲν τοι καὶ ἐγὼ ἢτ' ἄλλας κελὸν εἶναι νομίζω ἄρχοντά τινα τῶν ἀρχομένων ἠττάσθαι, ἢτ' ἀν' σωτήριόν τι γενέσθαι ποτέ, εἰ τὸ ταχθεῖν ὑπερητεῖν τινί, κρατεῖν αὐτῷ ἐπιχειρήσειε, σκέψασθαι δέ ποῖος μὲν κόσμος οἰκίας γένοιτο, ἂν οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὄντες τῶν πρεσβυτέρων καταφρονήσωσι; ποῖος δὲ τῶν διδασκαλείων ἂν οἱ φοιτῶντες τῶν παιδευτῶν ἀμελήσωσι, τίς ὑγίεια νοσῶσιν, ἂν μὴ πάντα τοῖς ἰατροῖς οἱ κάμνοντες πειθαρχῶσι. Τίς δ' ἀσφάλεια ναυτιλλομένοις, ἂν αἱ νῆυται τῶν κυβερνητῶν ἀνηκιστῶσι; φύσει τε γὰρ ἀνάγκαῖα τινὰ καὶ σωτήρια τῷ μὲν ἄρχειν ἐν τοῖς ἀνδραποῖς, τῷ δὲ ἄρχεισθαι τέτακται. Lib. III.

(2) Τῶν πόλεων τὸς ἄρχοντας ἂν ἀνέλθῃς, Θηριῶν ἀλόγων ἀλογώτερον βιωσόμεθα βίον δάκνοντες ἀλλήλους καὶ κτεσθίοντές... Est hoc: de statutis sexto tom, vi. pag. 502, edit Savil.

chè l'istesso S. Giovanni Crisostomo in un'altra parte delle sue opere, pure energicamente scrive « se toglierai i magistrati periranno tutte le cose; non durerebbero nè Città, nè campagne, nè Foro, nè alcuna cosa, tutto sarebbe rovinato, e l'inferiore diverrebbe pascolo e preda del più forte (1) »: quindi, come conseguenza della dimostrata utilità, eccellenza e necessità de' magistrati e Superiori, le leggi gravemente puniscono, non solamente coloro, che non rispettano i Giudici e le autorità nell'esercizio delle loro funzioni; ma bensì quegli altri, i quali per un preteso loro dritto fanno uso privato de' mezzi della pubblica autorità, e si fanno giustizia da se stessi, potendola invocare; perchè gli uomini, anche in quest'ultimo caso, offuscati dalle tenebre delle loro passioni, facilmente oltrepasserebbero i limiti de' loro dritti: da ciò è venuta quella celebre legge Romana, la di cui mente è pienamente conservata dal nostro augusto legislatore ». Tu estimi esser solamente violenza quando gli uomini vengono feriti? no, è violenza, allor

(1) Καὶ ἀνέλης ἀντὰς (τὰς ἀρχάς) πάντα οἰχήσεται. καὶ ἡ πόλις, καὶ ἡ χωρία ἐκ οἰκία, ἐκ ἀγορά, ἐκ ἄλλο ἕδέν στήσεται, ἀλλὰ πάντα ανατραπήσεται, τῶν δυνατῶν τῆς ἀσθενεστέρας καταπιόντων. Idem ad Romanos cap. xiii. ver. 5.

quando alcuno non dimanda per mezzo del Giudice ciò che gli è dovuto (1).

X.

La stessa Religione Rivelata, la ragione e le leggi civili tutte conspirando, vogliono, prescrivono, sanzionano, che anche si rispetti la verità, l'amore della Religione rivelata per la verità evidentemente si conosce da varii luoghi della divina Scrittura, giacchè tacendo infiniti altri esempi, ora troviamo, che l'uomo giusto odia la mensogna (2); ora che Iddio rovinerà tutti coloro che la parlano (3); ed ora veggiamo distrutti i posterì di Saul, perchè il padre violò il giuramento prestato ai Gabaoniti.

La ragione raggio della divinità, raggio scolpito dal Dio della luce e della verità ne' nostri cuori, la ragione non può non detestare la bugia ed amare la verità, ciò evidentemente dimostra S. Agostino dicendo, che le parole sono instituite non per ingannarsi scambievolmente gli uomini, ma per far conoscere agli altri i nostri pensieri, e che perciò è peccato adoperarle per lo inganno, e non per lo fi-

(1) Tu vim putas esse solum si homines vulnerentur? Vis est et tunc quoties quis id, quod debet sibi putat, non per judicem reposcit. l. 7 D. ad leg. Juliam de vi privata.

(2) Verbum mentis odio habebit justus. Prov. XIII.

(3) Perdes omnes loquentes mendacium. Psal. V.

ne, per cui vennero stabilite (1). Un Omero che odia come le porte dell'Inferno colui, che una cosa serba in mente, ed un'altra colla lingua ne manifesta (2); un Platone il quale dice, che Iddio con odio perseguita colui, che proferisce il falso giuramento, messa in non cale la inviolabile autorità del Nome divino; un Aristotele, che pure scrive, la bugia per sua natura essere deforme e biasimevole, la verità bella e degna di lode; Gli Egiziani, che secondo Diodoro Siculo, condannano alla morte gli spergiuri, Erodoto il quale narra coll'esempio di Glauco Epicidide, che la sola volontà di spergiurare viene punita anche ne' posteri; di più un Demostene, un Sofocle, un Arriano, un Cicerone, tutti a gara evidentemente confermano, che il dritto di natura, la ragione ama la verità, e detesta la bugia.

Rivolgendo lo sguardo alle leggi civili, si trova in quelle delle dodici tavole, che se alcuno si negava di deporre quelle cose, per le quali era stato adoperato come testimone, veniva considerato come infame, ed intestabile, cioè incapace di poter esser

(1) Verba propterea instituta sunt, non per quae se invicem homines fallant, sed per quae quisque in alterius notitiam cogitationes suas proferat, verbis ergo uti ad fallaciam, non ad quod sunt instituta, peccatum est. S. August. in Ench.

(2) Εὐθρόος γὰρ μοι κοῖνος ὁμῶς αἰῶς κυλῆσιν,
Ὅς χεῖτερον μὲν κεύθη ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ βάζει. Ili. lib. 12.

testimone, ed avere alcuno per testimone(1). Se poi un testimone diceva una falsa testimonianza veniva precipitato dalla rupe Tarpeja (2).

Per riguardo al giuramento siaci lecito riferire le parole di Cicerone, il quale nei suoi uffici dice « che nessuno legame gli antichi estimavano più possette del giuramento a legare la fedeltà, cosa che l'indicano le leggi delle dodici tavole, l'indicano le alleanze, che fanno i nemici, adoperato il giuramento fra le stragi delle vittime, e l'indicano le pene inflitte da' censori, i quali di nessun negozio, così diligentemente giudicavano, come del giuramento (3) »; cosa che viene confermata da Aulo Gellio, il quale scrive, che presso i Romani il giuramento era considerato, e custodito inviolabilmente e religiosamente (4).

Il nostro augusto Sovrano finalmente stabilisce mandati di accompagnamento, prigionie e ferri ed altre gravi pene contro i testimoni e periti, che

(1) Qui se in testem alicujus negotii adhiberi permiserit, si postea rei gestae testimonium perhibere noluit, infamis et intestabilis erit.

(2) Si quis falsum testimonium dixerit, e rupe Tarpeja praecipietur.

(3) Nullum vinculum ad adstringendam fidem jurejurando majores arctius esse voluerant, id indicant leges in XII Tabulis, indicant foedera, quibus etiam cum hoste devincitur fides, adhibito scilicet inter caedes victimarum jurejurando, indicant notationes animadversionesque censorum, qui nulla de re diligentius, quam de jurejurando judicant. Cic. de off. III.

(4) Jusjurandum apud Romanos inviolate, sancteque habitum servatumque. lib. VII. 18.

chiamati sono renitenti, e che scientemente attestano falsi fatti, e dolosamente danno falsi giudizi; or come conseguenza di questi premessi principi decidete se i testimoni e periti chiamati, debbono venire, o se interrogati dal Giudice, debbono astenersi dalla bugia, e molto più dallo spergiuro.

Ma parmi sentire una voce, la quale dice, che l'uomo morto non può richiamarsi in vita, e che conviene anche a spese della verità salvare il vivo, in somma che possa dirsi la menzogna per salvarsi la vita ad un uomo; questa proposizione è falsa, anzi falsissima, perchè, condannata da S. Agostino (1) e S. Isidoro (2), da qualche capitolo del dritto Canonico, (3) dalla veneranda autorità della Sacra Scrittura, e dalla stessa retta ragione, la quale abborrisce, che col perdonare ai cattivi, si rovinassero anche i buoni; per servirmi dell'espressioni di Memmio presso Sallustio, il quale esortando i Romani a non praticar ciò, soggiunge il buono trascurato diviene più negligente, ma pessimo il reo (4); e con Memmio conspirano Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio prescrivendo, di rimuoversi quei patrocini, che favorendo ed ajutando i rei, fecero consumare

(1) S. Augustinus. relatus in cap. ne quis arbitretur.

(2) S. Isidorus relatus in cap. omne gentis mendacii 16.

(3) Alexander in cap. super eo 7 de usuris.

(4) Ego vos, Quirites, hortor... ne ignoscendo malis, bonos perditum estis... Bonus tantummodo senior fit, ubi negligas; at malus improbius. Sallust. Bellum jugurthinum cap. xxxi.

le scelleraggini (1); e Totila presso Procopio considera, come la stessa cosa, commettere un reato e proibirne la pena (2).

Ed in verità, la pena ed il premio esercitano una immensa possanza nell'animo dell'uomo, perchè non punito il vizio, il malvagio viene tacitamente invitato a vie più percorrere la larga via del vizio istesso, ed a commettervi e consumarvi nuove scelleraggiuni, come non premiata la virtù, quella virtù che secondo Giovenale non consiste nella nobiltà, nè negli altrui meriti, ma nei proprii (3); l'uomo probo ed intelligente, invece di eseguire quell'aureo precetto Omerico « di sempre essere eccellente, e superiore degli altri » (4), invece di eccitarsi, accendersi ed infiammarsi a camminare per l'angusta (5) ed erta via dell'ardua virtù circondata, se-

(1) Removeantur patrocinia, quae favorem et auxilium scelerosis impartiendo, maturari scelera fecerunt. in l. 3 C. Theod. de def. Civit.

(2) Τό τε ἐξῆμαρτάνειν καὶ τὸ διακωλύειν τῆν εἰς τὸς ἡμαρτηκότας τιμωρίαν, ὅμαι ἐν ἴσῳ ἐστί.

(3) Stemmata quid faciunt? quid prodest, Poëticae loquo

Sanguine cœneri, pictosque ostendere vultus

Majorum, et stantes in curribus Aemilianos?

... Nobilitas sola est; atque unica virtus. Juv. Sat. viii.

(4) Ἀ' ἐν ἀριστένειν, καὶ ὑπέροχον ἔμμεναι ἄλλων.

Hom. Iliad lib. vi. vers. 205.

(5) Intrate per angustam portam: quia lata porta, et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam; quam angusta porta et arcta via est, quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam? Matth. Cap. vii.

condo Esiodo, di sudori (1), allo zelo per la stessa naturalmente vi sostituisce il gelo, ed al desiderio di studiare, quasi quello di voler solamente vegetare, divenendo così un inutile peso della terra; perchè secondo Tullio, l'onore è quello che alimenta le arti, e la gloria è quella, che anima tutti a studiare (2): Quindi Giustiniano desiderava rendere buoni gli uomini non solo col timore della pena, ma coll'esortazione de' premi (3); quindi la Musa Attica Senofonte, ora dice « Eppure io per me son di avviso, che niuna virtù si pratica dagli uomini, con intenzione, che non debbano, fatti che sieno virtuososi avere nessun vantaggio sopra i vigliacchi (4) », ed ora « Eppure quanto a me io son di avviso, che in fatto di uomini nulla vi ha di più disugua-

(1) Τῆς δ'ἀρετῆς ἰδρᾶτα θεοὶ προκάρουθεν ἐθέλων
ἄθανατοι. μακρὸς τε καὶ ὄρδιος ὄμιος ἐπ' αὐτὴν

Καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον.

Poser d'avanti alla virtù gl'Iddii

Immortali sudore, e lungo, ed erto

Cammin ver lei, ed aspro in sul bel primo. Hesiod. opera et dies.

(2) Honos alit artes, omnesque incenduntur ad studia gloria: jacentque ea semper quae apud quosque improbantur. Cicero liber 1. questio-
num Tusculanarum.

(3) Bonos non solum metu paenarum, verum etiam praemiorum quo-
que exhortatione efficere cupientes. Ulp. l. 1. §. 1. de just. et jure.

(4) Καίτοι ἔγωγε ὄμιαι ἕδεμίαν ἀρετὴν ἀσκέισθαι
ὑπ' ἀνθρώπων, ἄς μηδὲν πλεον ἔχασιν οἱ ἐσθλοὶ
γενόμενοι τῶν πονηρῶν. Xenoph. Cyr. p. lib. 1.

le, che tener d'ugual premio degni il codardo, ed il valoroso » (1); quindi Cicerone con ragione si lagnava, che « venivano ad amministrare la repubblica uomini nudi, inerme, e da nessuna cognizione di cose, e da nessuna scienza ornati » (2); e quindi anche con ragione Giovenale si querelava, che invertendosi la natura delle cose veniva onorato il vizio, e non già debitamente premiata la virtù (3), come sempre esige il privato ed il pubblico bene: e la stessa Sapienza non senza meraviglia, anche ella dice di veder nè il pane essere de' Sapienti, nè le ricchezze de' dotti (4), osservando pure l'empio a grande altezza esaltato, ed elevato, come i cedri del Libano (5); Ma ritornando il mio ragionamento dall'episodio all'azione principale, ed

(1) *Καὶ τοὶ ἕγχευε ἕδεν ἀνισώτερον νομιζῶ τῆ ἐν ἀνθρώποις εἶναι, τῆ τῶν ἰσῶν τὸν τε κακὸν καὶ τὸν ἀγαθὸν ἀξιοῦσθαι.* Xenoph. Cyrop. lib. II. °

(2) *Plerique ad honores adipiscendos, et ad rempublicam regendam nudi veniunt, atque inermes nulla cognitione rerum, nulla scientia ornati.* Cicero lib. III. de Oratore.

(3) *Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum*

Si vis esse aliquis: probitas laudatur et alget.

Criminibus debent hortos, praetoria, mensas,

Argentum vetus, et stantem extra pocula caprum. Juv. Sat. I.

(4) *Verti me ad aliud, et vidi sub Sole, nec velocium esse curum, nec fortium bellum, nec sapientium panem, nec doctorum divitias, nec artificum gratiam: sed tempus casumque in omnibus.* Eccl. cap. IX.

(5) *Vidi impium superexaltatum, et elevatum, sicut cedros Libani: Et transivi, et ecce non erat: et quaesivi cum, et non est inventus locus ejus.* Psalmus. XXXVI.

al proposito doude forse sembra essersi dipartito; se giusta S. Agostino, neppure dee dirsi la bugia per un bene spirituale (1), se il reo interrogato dal Giudice dee dirgli la verità, perchè il Giudice, secondo Tommasio, ha un dritto di saperla, ed il reo anch' egli un obbligo di manifestargliela (2), e ciò a dispetto del potentissimo amore della conservazione, per la quale la legge concede grandissime scuse; argomentate da ciò se un testimone, un perito possa tacere la verità, possa fare una falsa deposizione, pronunziare un falso giudizio, possa anche colla propria vergogna e rovina spergiurare(3), per risparmiare la pena ad un uomo dannoso a se stesso, alla società, alla Religione.

XI.

La pace sostenuta pure dalla Religione, dalla ragione, e dalle leggi Civili, vuole che gli uomini per

(1) In libro contra mendacium cap. 25.

(2) Difficilior est inspectio, an citra mendacii culpam reus delictum cujus insimulatur negare, aut fictis argumentis eludere queat, mihi negativa arridet contra Puffendorfium, cui affirmativa placet, non solum si agatur de solutione debiti, et restitutione damni, sed et si potissimum quaestio sit de inferenda poena, nam cum concedatur iudicem habere jus et facultatem veritatem a reo exculpandi, sequitur in reo quoque obligationem esse veritatem iudici dicendi. Inst. Juris. Div. lib. II.

(3) Perjurii poena divina, exitium: humana dedecus, Duod. labul. fragm. Dionys. Gothof.

quanto si può si astenessero dalle liti, infatti tacendo gli altri esempi, S. Matteo ci dice « se alcuno vorrà teo litigare, onde ricevere la tunica, lasciagli anche il mantello »(1); S. Luca ci prescrive, « se talun altro si porta le cose tue, non le richiedere(2): » con i quali concorda l'Apostolo scrivendo « onninamente già è delitto in voi, che litigate fra voi, perchè più presto non ricevete la ingiuria? perchè piuttosto non soffrite la frode » (3)? La causa per cui la Religione cotanto raccomanda la fuga delle liti si è quella, che la somma della legge divina, il legame della perfezione, il fine del precetto, la carità suole fare naufragio nel pelago delle liti tempestoso per le ingiurie, per le minacce, per le vendette, per le detrazioni, per l'interesse, che suole lacerare ed infiammare gli animi delle parti contendenti (4); laonde il sommo Gotofredo disse: che le cause civili spesse fiate divengono criminali, *saepius pecuniariae lites in criminales degenerant*: ed il divino Omero,

Che le muse lattar più che altro mai,

chiamando la discordia sorella e socia dell'omicida Marte, onde evidentemente dimostrarci il grande

(1) Et ei qui vult tecum iudicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium. Matth. cap. v. ver. 40.

(2) Qui aufert quae tua sunt, ne repetas. Luc. cap. vi. ver. 30.

(3) Jam quidem omnino delictum est in vobis, quod iudicia habetis inter vos, quare non magis injuriam accipitis? quare non magis fraudem patimini? 1. Corint. cap. vi. ver. 7.

(4) Abstine a lite, et minues peccata. Eccli. cap. 28. v. 10.

suo aumento mirabilmente la personifica dicendo, che quantunque nel principio piccola si solleva; pure dopo *pone il capo al Cielo ed il suol passeggia* (1).

La retta ragione legge di tutti i tempi, e di tutti i luoghi, e di cui Dio ne è l'autore (2), la ragione anche per la nostra stessa utilità (3) ama, e ci consi-

(1) και Ἐρις ἀμαυῖα,
 Ἄρεος ἀνδροφόνιοι κασιγνήτη, ἐτάρη τέ,
 Ἥ τ' ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
 Οὐραγῶ ἐστήριξε κάρη, καὶ ἐπὶ χθονὶ βάλει. *Hom.*
Iliad. lib. iv. ver. 440.

(2) Est quaedam vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra jubet aut vetat, nec improbos jubendo, aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vero aut per senatum, aut per populum solvi hac lege possumus: neque est quaerendus explanator aut interpret ejus alius: nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthaec; sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna, et immutabilis continebit; unusque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus; ille legis hujus inventor, discipulator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi caetera supplicia, quae putantur effugerit. *Cic. lib. ii de Rep.* Apud Lact. inst. div. lib. vi. cap. viii.

(3) Questa è conseguenza di quel principio, che la morale, non solamente è utile per la vita futura, ma per la presente, e per lo pellegrinaggio in cui ci troviamo, *quotidianis experientia, et unus verum possunt docere, quod philosophiae morum nihil sit verius, ac melius.* Lactantius lib. 3. cap. 7. Un utile esempio dei tristi effetti di una ostinata discordia, ci viene proposto da S. Matteo con le seguenti parole dicendo *Esto conciliatus adversario tuo esto dum es in via cum*

glia di cercare la pace, e seguirla (1), infatti presso Omero, il prudente Ulisse ricorda al fiero ed iracundo Achille il precetto del padre Peleo, cioè « essere l'unanità migliore, e di cessare dalla discordia macchinatrice di mali, onde onorarlo i giovani ed i vecchi degli Achei(2);» e Nestore, dalla di cui bocca le parole scorrevan più dolci del miele (3), riduce a senuo Agamennone ed Achille esclamando e dicendo « Oh Dei! certamente un gran lutto viene ad occupare la terra Acaica, certamente riderà Priamo, ed i figli di Priamo, e gli altri Trojani ne gioiranno grandemente nell'animo, se sentiranno queste cose di voi, che contendete, e che superate i Danai e nel consiglio e nel combattere»(4);

eo: ne forte tradat te adversarius iudici, et iudex te tradat ministro, et in carcerem mittaris. Amen dico tibi non exies inde donec reddas novissimum quadrantem. Matth. 5 25.

(1) *Inquire pacem, et persequere eam. Psal. xxxiii 15.*

(2) . . . φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων.

Ληγέμενοι δ' ἐρίδος κκομηχάνη, ὄφρα σέ μάλλον
Τίσωσ' Ἀργείων ἡμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. *Homer. Iliad.*
lib. ix. vers. 256.

(3) Τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέειν αὐδή.
Homer. Iliad. lib. i. v. 249.

(4) ὦ πόποι, ἡ μέγα πένθος Ἀχαιῖδα γαῖαν ἰκάνει.
Ἥ κεν γηθῆσαι Πρίαμος, Πρίαμοιό τε παῖδες,
Ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχροῖατο θυμῷ,
Εἰ σφῶν τάδε πάντα πυθοῖατο μαρναμένοισιν,
Οἱ περὶ μὲν βουλήν Δαναῶν, περὶ δ' ἐστὲ μάχεσθαι.
Homer. Iliad. lib. i. v. 254.

ed il moribondo Micipsa presso Sallustio, dice a' figli Aderbale, e Jempsale, ed a Giugurta « Io lascio a voi stabile regno, se uniti, ma se disgiunti vivrete cadente, i piccoli imperi per la concordia si accrescono; per la discordia rovinano i massimi (1) » ed in verità vedete come la potenza de' Macedoni, morto Alessandro, si divide e perisce; osservate la Grecia, come lacerata dalla intestina dissensione, diviene la vittima de' suoi nemici; guardate la Signora del Mondo, Roma, come al cattivo costume, aggiungendovisi la divisione dell'Impero, diviene la preda dei barbari; in somma da per tutto si vede confermato dalla maestra delle cose umane, dalla esperienza quella verità, che la discordia è la rovina, il veleno, e la peste delle case, delle città, e dei regni (2); perciò Tucidide scrive, una pace sicura doversi preferire ad una guerra anche giusta (3); perciò S. Giovanni Crisostomo ci consiglia, di prevenire le liti con benigne transazioni (4);

(1) Equidem ego, vobis regnum trado, firmum, si boni eritis; si mali imbecillum: nam concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. Sallust. bellum jugurthinum. cap. x.

(2) Omne regnum divisum contra se desolabitur: omnis civitas, vel domus divisa contra se non stabit. Matth. cap. xii. v. 25.

Discordia civium unum venenum, ac labes civitatis. Liv. lib. 2. dec. 1.

(3) Libro vi. Hist. in Orat. Laeaeid.

(4) Καλόν μὲν ἔν, ὅπερ εἶπον, καὶ τὰς χρηματικὰς δίκας φθάνειν διαλύσει φιλικαῖς; de poenitent. viii, tom. vi. pag. 806, edit. Savil.

questa è la ragione perchè nelle costituzioni di Clemente s'insinua ancora all'uomo cristiano transigere, quantunque ne venisse a ricevere qualche danno (1); questa è la causa per la quale Cicerone nei suoi officii, è di avviso convenire a molti di cedere molte cose, che ad essi si appartengono, ma che è cosa utile abborrir le liti per quanto sia lecito; anzi non sa anche, se più di quanto sia lecito (2); e questo è il motivo per cui Isocrate raccomanda al suo Re, e Platarco al suo Trajano di stabilire la unità e la concordia tra i cittadini, proscrivendone per quanto si può le liti, che non mediocrementemente la distruggono; e Giustiniano opportunamente osservando di non esservi tra gli uomini cosa più bella ed eccellente della concordia (3) vuole, che un buono e grave Presidente mirasse alla quiete della Pro-

(1) Σπουδαζέτω διαλύεσθαι πάν δέη βλαφθύναι τι.
lib. 1. cap. xlv.

(2) Conveniet autem cum in dando munificum esse, tum in exigendo non acerbum; in omnique re contrahenda, vendendo, emendo, conducendo, locando, vicinitatibus, et confiniis aequum, et facilem; multa multis de jure suo cedentem: a litibus vero quantum liceat, et nescio, an paulo plus etiam quam liceat, abhorrentem: Est enim non modo liberale paulum nonnunquam de jure suo decedere, sed interdum etiam fructuosum. Habenda autem est ratio rei familiaris, quam quidem dilabi sinere, flagitiosam est: sed ita ut illiberalitatis avaritiacque absit suspicio. Posse enim liberalitate uti, non spoliantem se patrimonio, nimirum is est pecuniae fructus maximus. Cicero lib. II. de officiis cap. 18.

(3) Concordia nihil unquam inter homines praestantius existit, et praestantius. Nov. 30. cap. 1. in princ.

vincia (1); tronca le liti con varie prescrizioni, e stabilisce pene pecuniarie, infamie, ed il gravissimo terrore del giuramento, contro i temerarii litiganti.

E finalmente il nostro augusto Sovrano ascoltando la voce della Religione, e della ragione, ed emulando la sapienza de' Romani, e degli altri più celebri legislatori, comanda a noi Giudici di pacificare le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di reati (2), per così estinguere le fiamme delle liti; liti, che quantunque private, sogliono alle volte prorompendo incendiare le cose pubbliche, come Plutarco riferisce essere avvenuto in Delfo, in Sardi, in Siracusa; e qui giova col platonico Marsilio Ficino osservare, che come il medico del corpo, così il legislatore medico dell'animo, dee prima conservar buona la sanità dello stesso, e poi perduta, restituirla (3): in somma conviene piuttosto prevenire i reati; anzi che commessi punirli.

(1) *Congruit bene et gravi Praesidi curare, ut pacata, atque quieta provincia sit, quam regit l. 13 ff. de officio Proconsulis.*

(2) *Art. 35. leg. Organ.*

(3) *Quemadmodum medicus sanitatem corporis, ita legum auctor spectat animi sanitatem, quoniam vero omnibus optabilius est, valetudinem prosperam retinere, ne pereat, quam recipere pereuntem, idcirco praecipuum utriusque tam civilis, quam medici institutum est servare sive corporis, sive animi sanitatem, sequens vero utriusque consilium esse videtur optimum, sive corpori sive animo habitum, si quando amissus fuerit restituere. arg. dial. III de legibus.*

· Dopo avere dimostrato i nostri principali doveri, l'ordine del mio, qualunque siasi discorso esige, che conoscessimo i mezzi i più sicuri, che possauo farceli lodevolmente adempire, or quali si sono questi mezzi, forse le leggi civili? ma le leggi civili non possono impedire quei cattivi pensieri, i quali alle volte prorompendo in atti esterni producono alla società lutto, strage, desolazione, morte; ma le leggi civili, per non caugiare la società umana in durissima condizione, non possono sempre impedire certe azioni, le quali quantunque sembrano innocenti, pure appianano la strada ai gravi misfatti; di più le leggi civili, consumato il reato, il puniscono, quando il dimostrano testimoni idonei, indizii più chiari della luce, documenti apertissimi (1): or chi si propone di commettere il reato pensa, medita, riflette prima tutti i mezzi possibili per farlo rimanere occulto alla giustizia; or in tale stato di cose possiamo noi affidare la custodia della nostra Città, e della società alle sole vane leggi civili (2)? a quale legge dunque l'affideremo? a quella

(1) Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre in publicam notionem debere, quae munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis, et luce clarioribus expedita. l. 25 C. de probat.

(2) Egli è il Venusino poeta Orazio, che dice *quid leges sine moribus*

legge, la quale sola può impedire quei piccoli reati, che generano e partoriscono i gravissimi, a quella legge, la quale sola può atterrire l'uomo, anche in solitudine, onde astenersi dal commettere il reato(1), a quella legge, la quale sola può scendere sino al cuore dell'uomo, ed estirparne i cattivi pensieri(2), alla Religione: che se alla ragione vogliamo unirvi ancor l'autorità, necessità della Religione per la società conferma il divino Platone ora dicendo, che il non conoscere il vero Dio è la massima peste delle cose pubbliche, ed ora scrivendo, che distrugge il fondamento dell'umana società colui, che distrugge la Religione; necessità della Religione per la società attesta Plutarco, chiamandola coagolo di tutta la società, e fondamento della legislazione (3); ne-

Vanae proficiunt? Horat. Od. 24. lib. 3. Ed il soavissimo Isocrate nell'Areopagitico affermò far d'uopo, che i buoni cittadini, e che ben si governano non i portici empiano di scritte, ma nei cuori loro abbiano la giustizia.

Δεῖ δὲ τῆς εὐ πολιτευομένης οὐ τὰς στήλας ἐμπιπλάναι γραμματῶν, ἀλλ' ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχειν τὸ δίκαιον.

• Che anzi Cornelio Tacito reputa oltremodo corrotta quella repubblica, ove vi sono molte leggi, quasi che ne annunziassero le infermità: *ossurpissima republica, plurimae leges*. Annal. lib. III. 27.

(1) Magna vobis necessitas incumbit probitatis, cum degatis sub oculis iudicis omnia cernentis. Boethius de consolat. Philosoph.

(2) Corda scrutatur Dominus, et universas mentium cogitationes intelligit. 1. Paral. cap. xxviii. ver. 9.

(3) Συνεκτικὸν ἀπάσης κοιτανίας καὶ νομοθεσίας ἔρεισμα. advers. Colot.

cessità della Religione per la società predica Filone, appellando il culto del solo Dio potentissimo medicamento, e vincolo indissolubile di affettuosa amicizia (1); necessità della Religione describe Cicerone dicendo, « che tolta la pietà, verrebbe a levarsi via la fede, la società del genere umano, e l'eccellentissima virtù, la giustizia » (2), e con Cicerone concorda Lattanzio scrivendo « se la pietà è conoscere Dio, la somma della quale cognizione ella è l'adorarlo, ignora certamente la giustizia colui, che non possiede la Religione di Dio; e come potrà saperla mentre non sa donde tira origine » (3)? e l'istesso Lattanzio altrove dice, che la giustizia è cosa propria della Religione (4); per amore di brevità tralascio i nobili sentimenti di Omero, di Silio Italico (5), di Galeno (6), e di molti altri gravissimi filosofi, i quali tutti evidentemente confermano, che, se Iddio non avrà egli custodito la Città, inutil-

(1) Φίλτρον ἀνυσιμώτατον καὶ δεσμὸς ἀλυτος εὐνόιης ἐρωτικῆς, De Monarchia lib. 1.

(2) Pietate sublata fides etiam, et societas humani generis et una excellentissima virtus justitia tollitur. lib. 1 cap. 2. de Nat. Deor.

(3) Si ergo pietas est cognoscere Deum, cujus cognitionis haec summa est, ut eum colas; ignorat utique justitiam, qui Religionem Dei non tenet. Quomodo enim potest eam nosse qui unde oritur ignorat Inst. Div. lib. v. cap. 14.

(4) De ira Dei cap. 7.

(5) Libro sexto et nono Odysseae.

(6) Libro ex. de placitis Hippocratis et Platonis.

mente vigila colui, che la custodisce (1): quindi il Divino Platone, con cui Cicerone voleva piuttosto errare, anzichè con gli altri rettamente giudicare, c' insegna, che tutti gli uomini anche forniti di mente mediocre, nel principio di ogni cosa e di lieve, e di grave momento invocano sempre Iddio (2), senza di cui nulla possiamo fare (3), e nè anche pensare; e con Platone concorda Plinio nel suo paucirico a Trajano, e lodando gli antichi, perchè nel dire, e nel fare principiavano dalle preghiere, e dicendo; che gli uomini niente rettamente, niente prudentemente comincerebbero senza l'ajuto, il consiglio, e l'onore degli Dei immortali (4); e lo stesso Giustiniano non ripone la sua fiducia nelle armi, negli eserciti, nei condottieri degli stessi, nel suo ingegno, ma in quel Dio (5)

(1) Nisi Dominus custodierit civitatem: frustra vigilat qui custodit eam Psal. cxxvi.

(2) Τὸτό γε δὴ πάντες ὄσοι καὶ κατὰ βραχὺ σωφροσύνης μετέχουσιν, ἐπὶ πάσῃ ὁρμῇ καὶ σμικρῷ, καὶ μεγάλῳ πράγματος Θεὸν αἰεὶ πρὸς καλῶσιν In Timaeo.

(3) Sine me nihil potestis facere. Joan. xv. 5.

(4) Beue ac sapienter, majores instituerunt, ut rerum agendarum, ita dicendi iuitium a precationibus capere: quod nihil recte, nihilque providenter, homines, sine deorum immortalium ope, consilio, honore accipiantur.

(5) Et ita nostros animos ad Dei omnipotentis erigimus adiutorium; ut neque armis confidamus; neque nostris militibus, neque bellorum ducibus, vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam referamus summae providentiam Trinitatis, unde et mundi totius elementa processerunt, et eorum dispositio in orbem terrarum producta est. Præ-

da cui ogni bene scendendo (1), ne invoca per costume l'ajuto (2); perciò il nostro Religioso Sovrano, il quale mira sempre al nobile scopo di assicurarci quella felicità, cui in ogni momento tendiamo(3), comanda a noi Giudici di assistere, prima di dar cominciamento all'udienze, all'incruento sacrificio, che costituisce il più grande, ed il più augusto mistero di nostra Religione, per così felicemente avviare le nostre azioni, e poter vivere onestamente, giustamente, piamente (4); ecco i nostri principali doveri, ed ecco i mezzi i più sicuri per poterli lodevolmente adempire.

fatones 1 de Conceptione Digestorum ad Tribonianum in principio.

(1) Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum. Jacob. Epist. 1. Omero nelle tenebre della gentilità pur chiamò gli Dei: *Δατῆρες ἐδών* datores honorum

(2) Nos itaque more solito ad immortalitatis respeximus praesidium, et summo Numine invocato, Deum auctorem et totius operis praesulem fieri optavimus. *Praefat. 11. de confirmatione Digestorum.*

(3) Socrate presso Senofonte esaminando qual si fosse la virtù di un eccellente principe, passando al di sopra a tutte le altre qualità, la sciava quella sola di render felici le persone, alla cui testa si trovava.

Ἐπισκοπῶν, τίς εἶη ἀγαθῶ ἡγεμόνος ἀρετή, τῶ μὲν ἄλλα περιήρει, κατέλειπε δέ, τὸ εὐδαιμόνας ποιῆν, ὃν ἂν ἡγῆται. Xenoph. Memorab. Socrat. lib. III. cap. 2.

(4) *Σωφρόνας, καὶ δικαίως, καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι.* Epist. Paoli Apost. ad Titum cap. 2.

F I N E

625802

